



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 243
Stagione Sportiva 2013/2014

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n.6 del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2013/2014.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Comunicato Ufficiale n. 6 stagione sportiva 2013/2014

Riunione del 21 giugno 2014

Si dà atto che il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, istituito dalla Presidenza Federale a norma dell'art. 4 comma 5 della Legge 91 del marzo 1981, di cui al Comunicato Ufficiale n. 8/A, pubblicato il 14 settembre 1981, riunitosi a Roma, presso la sede Federale, e così composto

Presidente -

Avv. Tito Lucrezio MILELLA

Rappresentanti delle Società -

Avv. Antonio BARATTA
Dott. Ivano CORRADA
Dott. Mario ROSSINI

Rappresentanti degli Allenatori -

Sig. Angelo AGUS
Cav. Domenico CARRETTA
Sig. Sergio FINCATTI
Sig. Gianfranco RICCI
Sig. Vittorio RUSSIANO

Segretario -

Dott. Luigi NERI

ha assunto le seguenti decisioni:

1)Recl.n. 96 bis/12	Marcello CASU / POL. GAETA srl	Parz.Accolto+rinvio a Procura
2)Recl.n. 40/34	Giuseppe PERNA / US PALMESE 1912	PARZ.ACCOLTO
3)Recl.n. 41/34	Giuseppe D'ANDREA / ASD Calcio SABAUDIA	PARZ.ACCOLTO
4)Recl.n. 42/34	Salvatore Luigi BRUNO/asd Atl. TRICASE	Parz.Accolto+ rinvio a Procura
5)Recl.n. 43/34	Salvatore AMBROSINO / SS V.CARANO ASD	PARZ.ACCOLTO
6)Recl.n. 44/34	Antonio MINNITI / ssd ACIREALE C. 1946 srl	Accolto+rinvio a Procura
7)Recl.n. 45/34	Alfio BARBAGALLO / APD ATLETICO PEDARE	ACCOLTO
8)Recl.n. 46/34	Paolo RIGHI / ASD REAL MIRAMARE	PARZ.ACCOLTO
9)Recl.n. 47/34	Leonardo PELLEGRINO / acd Città VITTORIA	Accolto+rinvio a Procura
10)Recl.n. 48/34	Andrea LOMBARDO / ASD REAL RACALE	ACCOLTO
11)Recl.n. 49/34	Massimiliano FROLLI / GS ASD CASTELBADIE	ACCOLTO
12)Recl.n. 51/34	Riccardo ROCCA / ASD PORTA a PIAGGE	ACCOLTO
13)Recl.n. 52/34	Felice FRANCO / ASD VIMERCATESE ORENO	CESS.MAT.CONT.
14)Recl.n. 54/34	Massimiliano FARRIS / AS VITERBESE Calcio	ACCOLTO
15)Recl.n. 55/34	Davide Gianluca MURENU / asd gs GONNESSA C.	CESS.MAT.CONT.
16)Recl.n. 56/34	Vincenzo SERGI / ASD POL.GESTURESE 2002	ACCOLTO
17)Recl.n. 57/34	Vincenzo MAZZEO /ASD OSTUNI '45	Parz.Accolto+rinvio a Procura
18)Recl.n. 58/34	Alberto MONETTA/ASD Pro SCAFATESE C.	ACCOLTO
19)Recl.n. 60/34	Francesco NARDI / ASD TIGER	ACCOLTO
20)Recl.n. 61/34	Vincenzo CRISCUOLO/ASD Pro SCAFATESE C.	ACCOLTO
21)Recl.n. 62/34	Giuseppe DI GIORGIO / ASD PARMONVAL	CESS.MAT.CONT.
22)Recl.n. 64/34	Mauro ROMOLI / POL. D.CAMPITELLO	ACCOLTO
23)Recl.n. 65/34	Paolo CICCIO' / ASD SPORTINSIEME	ACCOLTO
24)Recl.n. 66/34	Francesco CAPRINI/Giov. Casteisangiorgio	Parz.Accolto+rinvio a Procura
25)Recl.n. 68/34	Giuseppe ALBERTINI/CE.VER.SA.MA.BIELLA	ACCOLTO
26)Recl.n. 69/34	Giovanni GIORGIANNI / ASD DUE TORRI	ACCOLTO
27)Recl.n. 70/34	Massimo LUPI / ACD GUIDONIA Montecelio	CESS.MAT.CONT.
28)Recl.n. 72/34	Giambattista ORLANDO / ASD COTRONEI 1994	ACCOLTO
29)Recl.n. 73/34	Sergio PIROZZI /us PALESTRINA 1919 ss a rl D	CESS.MAT.CONT.
30)Recl.n. 75/34	Francesco ADDOLORATO / SSD ZUNGRESE	ACCOLTO
31)Recl.n. 76/34	Giovanni Antonio PITZALIS/ASC CAPOTERRA	ACCOLTO
32)Recl.n. 77/34	Alberto AITA / ASD SAMBIASE 1962	ACCOLTO
33)Recl.n. 78/34	Carlo ALIA / LOKRON Calcio a Cinque	ACCOLTO
34)Recl.n. 80/34	Sandro CIPPARRONE/Audace Rossanese	Parz.Accolto+rinvio a Procura
35)Recl.n. 81/34	Angelo ANDREOLI / Audace Rossanese	ACCOLTO
36)Recl.n. 82/34	Fiorenzo RONCARI / Calcio LECCO 1912 spa	ACCOLTO
37)Recl.n. 88/34	Antonello DI GREGORIO / POL. GAETA	INAMMISSIBILE
38)Recl.n.154/34	Alessandro LUCANDRI / ssd RICCIONE C.	INAMMISSIBILE

Roma,21 giugno 2014

IL PRESIDENTE
(Avv. Tito Lucrezio MILELLA)

VERTENZA: all. Marcello CASU / POLISPORTIVA GAETA srl

(96 bis/12)

ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Ivano CORRADA

L'allenatore di Base Marcello Casu, rappresentato ed assistito dall'Avv. Monica Ruggiero, in data 21 marzo 2013, si rivolge a questo Collegio Arbitrale affinché gli venga riconosciuta da parte della società Polisportiva Gaeta, partecipante al campionato Nazionale Dilettanti, il saldo di quanto pattuito nell'accordo economico stipulato con la medesima in data 9 settembre 2011.

Dichiara che il tecnico aveva presentato un precedente ricorso contro la società in data 31 gennaio 2012 con richiesta della somma stabilita nel contratto di €.18.000,00.

Tale vertenza era stata parzialmente accolta dal Collegio Arbitrale con delibera del pagamento da parte della società al tecnico Casu di €.6.222,00 a saldo delle prime 4 rate del contratto scadute al momento della presentazione del ricorso più €.65,00 per interessi equitativamente determinati.

La cifra di €. 6.222,00 per le rate scadute era stata determinata in base al massimale di €. 10,000,00 stabilito per la serie D per la stagione 2011-2012 dalla Lega Nazionale Dilettanti nel Comunicato Ufficiale n.201 del 22 maggio 2012.

Il Collegio aveva inoltre deciso di segnalare alla Procura Federale la società Polisportiva Gaeta ed il tecnico Marcello Casu per la violazione commessa dalle parti nella stipula di accordo con massimali superiori alle norme.

Il tecnico Marcello Casu nell'odierno ricorso dichiara che tale cifra gli è stata regolarmente saldata dalla società Polisportiva Gaeta in data 2 settembre 2012.

Ciò premesso si rivolge nuovamente al Collegio Arbitrale affinché la medesima provveda al pagamento delle rimanenti rate pattuite nell'accordo economico e ormai scadute, unitamente agli interessi maturati. Precisa inoltre che il massimale da riconoscergli sia di €. 14.000,00 e non di €.10,000,00, come riportato dal Comunicato n.201 della LND, in quanto l'accordo era stato stipulato in data precedente a quella della pubblicazione del Comunicato.

Chiede pertanto che il Collegio Arbitrale voglia far obbligo alla società Polisportiva Gaeta al pagamento di €. 7.778,00 a saldo delle restanti rate oltre gli interessi di mora e al danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Al ricorso vengono allegati oltre la ricevuta della raccomandata attestante l'invio alla controparte della presente vertenza le documentazioni relative al precedente atto.

Con raccomandata del 15 maggio 2013 il Segretario del Collegio invita la società Polisportiva Gaeta a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Marcello Casu ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.

La società convenuta risponde il 21 maggio 2013 all'invito del Collegio Arbitrale facendo presente l'impossibilità ad inviare le proprie osservazioni non avendo mai ricevuto il reclamo prodotto dal sig. Marcello Casu e richiedendone copia onde poter formulare le proprie controdeduzioni.

In data 21 maggio 2013 il Segretario del Collegio Arbitrale provvede ad inviare alla società quanto richiesto.

Le controdeduzioni della Polisportiva Gaeta vengono presentate al Collegio Arbitrale, a mezzo fax, il 13 giugno 2013 dall'Avv. Eduardo Chiacchio, nominato dalla medesima a rappresentarla nella vertenza in atto.

L'avvocato Chiacchio, premettendo che un precedente ricorso della controparte era già stato presentato e accolto dal Collegio Arbitrale obbligando la società Polisportiva Gaeta al pagamento di €.6.222,00 a saldo delle prime quattro rate stabilite nell'accordo economico, dichiara che al tecnico oltre a tale cifra sono stati versati €.7.500,00 a saldo stralcio di ogni sua spettanza.

A conferma di ciò allega alle controdeduzioni due documenti sottoscritti da Casu Marcello dove in uno dichiara di ricevere dalla Polisportiva Gaeta il 20 agosto 2012 la somma di €6.287,00, cifra richiesta nel suo primo ricorso, mentre in un secondo, in data 8 ottobre 2012, attesta un versamento da parte della società di €7.500,00 a saldo stralcio delle sue spettanze stabilite nel contratto. Per tale motivo viene fatta richiesta al Collegio Arbitrale di rigetto del presente ricorso in quanto appare chiaro che nulla è dovuto al signor Casu.

In data 20 giugno 2013 pervengono al Collegio Arbitrale le osservazioni del legale del tecnico Casu Marcello. L'Avv. Monica Ruggiero che in via preliminare fa presente come la società, inoltrando le proprie controdeduzioni, non abbia osservato le modalità previste dal Collegio Arbitrale che impone tassativamente che gli scritti vengano inviati a mezzo lettera raccomandata a/r e non tramite fax.

Contesta comunque quanto dichiarato dalla società poiché non veritiero e privo di ogni fondamento. Dichiara che il suo assistito non avrebbe mai potuto sottoscrivere il documento di liberatoria datato 8 ottobre 2012, presentato dalla società, in quanto in quel giorno non si trovava a Gaeta ma bensì a Grottaglie dove svolgeva la sua attività di allenatore presso la squadra locale. Proprio in quella data era presente in tale luogo a firmare la comunicazione del suo esonero consegnatagli dal presidente del Grottaglie Calcio. Tale fatto può essere confermato anche da un suo collega allenatore, signor Nicola Zella, con il quale la sera stessa dell'8 ottobre 2012 si era intrattenuto a cena.

In merito poi alla sottoscrizione apposta in calce al documento liberatorio impugnato dalla Polisportiva Gaeta il signor Marcello Casu ne disconosce la sua firma contestandone la veridicità. Per tale motivo viene presentata riserva di muovere azione giudiziaria e penale verso i responsabili. Si fa richiesta inoltre alla medesima di provvedere ad esibire i titoli attraverso i quali avrebbe corrisposto all'allenatore la somma di €7.500,00.

Alle osservazioni viene allegato un documento di esonero presentato dalla società Grottaglie al tecnico Casu datato 8 ottobre 2013 e dal medesimo sottoscritto.

In risposta alle osservazioni dell'Avv. Monica Ruggiero in data 2 luglio 2013 il legale della società Avv. Chiacchio scrive al Collegio Arbitrale contestando le formulazioni presentate dalla controparte poiché pretestuose ed infondate e confermando la richiesta di rigetto del ricorso.

Rimarca il fatto che il signor Casu, a seguito del giudizio a lui favorevole espresso dal Collegio Arbitrale nel primo ricorso presentato nel gennaio 2012 abbia già percepito dalla società la somma di €6.287,00 rilasciandone relativa ricevuta firmata, e che successivamente abbia attestato, rilasciando quietanza scritta, il ricevimento di altri €7.500,00 a saldo di ogni ulteriore spettanza prevista sul contratto, per cui la Polisportiva Gaeta ritiene di aver soddisfatto integralmente ogni sua pretesa economica.

Per quanto riguarda le firme apposte dallo stesso Casu sui due documenti appare chiaro che sono identiche e quindi non sussistono dubbi sull'efficacia della dichiarazione liberatoria espressa.

In merito all'uso del fax adoperato per la trasmissione dei suoi scritti la società ne precisa la legittimità riportando integralmente le disposizioni dell'art.18 comma 7 ultimo capoverso del Codice di Giustizia Sportiva.

Allo scritto vengono allegate le due ricevute firmate dall'allenatore Casu dei due pagamenti ricevuti di €6.287,00 e di €7.500,00.

Il Collegio esaminata la documentazione ed in base alle discordanti dichiarazioni delle parti sui documenti presentati, decide di far trasmettere dal proprio Segretario gli atti alla Procura Federale per accertamenti sulla possibilità di contraffazione di firma.

La Procura Federale in data 27 marzo 2014 ha provveduto a trasmettere al Collegio Arbitrale la relazione redatta dal proprio Collaboratore delegato alle indagini sul caso "Marcello Casu/Pol.Gaeta".

Dalle documentazioni richieste ai vari Organi Sportivi e dagli accertamenti effettuati durante le convocazioni e le audizioni dei tesserati interessati al caso e precisamente il Presidente della società Pol. Gaeta signor Mario Balalba ed il signor Marcello Casu allenatore di Base è emerso che: al tecnico sono state saldate le spettanze relative alle richieste avanzate nel suo primo ricorso presentato al Collegio Arbitrale, e parzialmente accolto, con assegno di €4.278,00 più €200,00 in contanti.

Il Presidente signor Mario Balalba ha confermato di aver saldato la restante parte delle vertenze con somme di denaro contante versato in più rate e con un assegno consegnato non direttamente al signor Casu ma ad un certo signor Fulvio Palombo, persona vicina al legale del tecnico Avv. Valeria Aprile e sebbene non ricevendo in tale occasione alcun atto liberatorio scritto di aver avuto assicurazione sulla cessazione di ogni pretesa economica. Le liberatorie firmate gli sono state successivamente consegnate al termine del completamento del debito.

Il signor Marcello Casu dichiara di aver rilasciato ricevuta liberatoria relativa al saldo della sua prima vertenza in data 2 settembre 2012 ma conferma di disconoscere la firma posta in calce alla scrittura datata 8 ottobre 2012 attestante il ricevimento di un assegno di €7.500,00 a saldo di ogni sua spettanza. Fa presente inoltre che la data riportata su tale documento è antecedente alla presentazione delle sue effettive richieste della seconda vertenza inoltrata al Collegio Arbitrale nell'anno 2013.

A conclusione dell'indagine il Collaboratore della Procura Federale ha potuto accettare che:

In relazione al primo ricorso non vi sono dubbi che ogni pendenza sia stata saldata al signor Casu dalla debitrice società Pol. Gaeta.

In merito alla somma di €7.500,00 riportata sulla scrittura del 8 ottobre 2012 che a dire della società sarebbe stata corrisposta a saldo della restante parte del contratto è evidente che tale data risulta antecedente alla seconda vertenza instaurata successivamente il 18 marzo 2013.

Confrontando inoltre le firme del signor Marcello Casu, riportate sui vari documenti presentati, con quella della liberatoria dell'8 ottobre 2012 appaiono "apparentemente differenti tra loro".

Il Collegio dopo attenta valutazione degli atti pervenuti e della relazione della Procura Federale ritiene che il ricorso dell'allenatore Marcello Casu meritevole di parziale accoglimento.

In merito alla cifra richiesta a saldo del contratto dal reclamante si puntualizza che tale importo supera i massimali stabiliti dal C.U. n.201 della LND per la stagione sportiva 2011/2012 e che il fatto che l'accordo fosse stato stabilito in data precedente all'emissione di tale Comunicato non presenta motivo per rendere validi i precedenti massimali.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e obbliga la società Polisportiva Gaeta al pagamento a favore dell'allenatore Marcello Casu della somma di €3.778,00 a saldo del premio di tesseramento, di €124,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di €3.902,00.

Dalla data della delibera fino all'effettivo soddisfo andranno calcolati gli interessi legali.

Nulla è dovuto per il risarcimento del danno da rivalutazione monetaria in difetto di prova del danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

Nel comunicare l'esito della vertenza alla Procura Federale si decide altresì di trasmettere alla stessa gli atti del procedimento per l'accertamento di eventuali violazioni da parte della società nei riguardi dei principi di lealtà e probità previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: All. Giuseppe PERNA / U.S. PALMESE

(40/34)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

Con ricorso del 29/08/2013, l'avv. Pasquale Saffiotti, legale dell'allenatore di Base Uefa "B" Giuseppe PERNA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto al suo assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della U.S. Palmese, il pagamento della somma di € 3.350,00, a saldo delle sue spettanze, oltre agli interessi di mora e spese legali, quale allenatore della 1^a Squadra della sopra citata società.

Nel ricorso il legale rappresentante dell'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta il 20/08/2012, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la sopra citata Società, partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria della Lnd, si era impegnata a corrispondere al suo assistito un compenso annuo di €. 7.000,00, da pagarsi numero otto rate mensili, di cui le prime sei di € 1.000,00 e le ultime due di € 500,00, a partire dal 20 settembre 2012 e fino al 20 maggio 2013; Inoltre, ha comunicato che il suo assistito, nel periodo settembre 2012 e febbraio 2013, ha percepito dalla U.S. Palmese somme per € 3.650,00, effettuati dalla stessa con assegno e bonifici e che nonostante gli inviti al rispetto degli accordi contrattuali rivolti alla società questa non vi ha adempiuto.

Con raccomandata del 9/12/2013, il Segretario di questo Collegio Arbitrale ha sollecitato l'allenatore Giuseppe Perna ad inviare alla U.S. Palmese la raccomandata del ricorso in quanto risultante non inviato alla stessa.

Il ricorrente, con raccomandata del 19/12/2013, ha fornito alla Segreteria di questo Collegio Arbitrale la prova dell'avvenuta comunicazione inviata alla società in questione.

Il Comitato Regionale Calabria della Lnd, su richiesta della Segreteria di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che l'accordo economico sottoscritto dalle parti in oggetto è stato depositato presso i loro Uffici il 25/08/2012.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 4/02/2013, ha invitato la U.S. Palmese alla presentazione di eventuali controdeduzioni scritte, ricevute di pagamenti effettuati in favore del ricorrente, la copia del contratto economico nonché la ricevuta postale comprovante il contestuale invio, a mezzo raccomandata, di copia delle stesse controdeduzioni anche al ricorrente ed all'allenatore le eventuali osservazioni su quanto comunicato dalla Società.

La società convenuta nulla ha ritenuto di contro dedurre.

In ordine ai fatti innanzi esposti questo Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Giuseppe Perna è meritevole di parziale accoglimento.

Al ricorrente spettano € 3.350,00 a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad € 40,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 3.390,00, mentre nulla spetta per spese legali richieste.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della U.S. Palmese di corrispondere all'allenatore Giuseppe Perna la somma di €. 3.350,00 a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad €. 40,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 3.390,00, mentre nulla spetta per le spese legali in quanto non previste.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

Con ricorso del 31/08/2013, l'allenatore di base Uefa "B" Giuseppe D'ANDREA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. Calcio Sabaudia, il pagamento della somma di € 5.000,00, a saldo delle sue spettanze, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria nonché le spese legali previste dall'art.33 comma 14 C.G.S., per l'attività di allenatore della 1^a Squadra della sopra citata società.

Nel ricorso l'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta il 26/09/2012, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la A.S.D. Calcio Sabaudia, partecipante al campionato di 1^a Categoria del Comitato Regionale Lazio della Lnd, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di €. 5.000,00, da pagarsi in otto rate mensili di € 625,00 cadauna, tutte con scadenza al giorno 30 a partire dal mese di ottobre, novembre e dicembre 2012, gennaio, marzo, aprile maggio e 28 febbraio 2013.

Il Comitato Regionale Lazio della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che l'accordo economico sottoscritto tra le parti in questione è stato protocollato in arrivo in data 8/10/2012.

Il Segretario di questa Collegio Arbitrale, con raccomandata dell'11/12/2013, ha invitato la A.S.D. Calcio Sabaudia alla presentazione di eventuali controdeduzioni scritte, ricevute di pagamenti effettuati in favore del ricorrente, la copia del contratto economico nonché la ricevuta postale comprovante il contestuale invio, a mezzo raccomandata, di copia delle stesse controdeduzioni anche al ricorrente ed all'allenatore le eventuali osservazioni su quanto comunicato dalla Società.

La società convenuta nulla ha ritenuto di contro dedurre.

Il Collegio Arbitrale preso atto della documentazione in atti ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Giuseppe D'Andrea è meritevole di parziale accoglimento.

All'allenatore Giuseppe D'Andrea spettano, pertanto, € 5.000,00 a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad € 41,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 5.041,00, mentre nulla spetta per le spese legali richieste.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Calcio Sabaudia di corrispondere all'allenatore Giuseppe D'Andrea la somma di €. 5.000,00 a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad €. 41,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 5.041,00, mentre nulla spetta per spese legali richieste.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.-

VERTENZA:all. Salvatore Luigi BRUNO / A.S.D. ATLETICO TRICASE

(42/34)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

Con ricorso del 4/09/2013, l'allenatore di base Uefa "B" Salvatore Luigi Bruno, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. Atletico Tricase, il pagamento della somma di € 9.700,00, a saldo delle sue spettanze, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, per aver svolto l'attività di allenatore della 1^a Squadra della sopra citata società.

Nel ricorso l'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta il 10/08/2012, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la A.S.D. Atletico Tricase, partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Puglia della Lnd, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di €. 11.000,00, da pagarsi in quattro rate mensili di € 2.750,00 cadauna aventi scadenze al giorno 31 dei mesi di agosto e ottobre 2012, gennaio e marzo 2013. Inoltre, ha comunicato di essere stato esonerato in data 25/03/2013 con una telefonata e di aver ricevuto solo un acconto di € 1.300,00.

Il Comitato Regionale Puglia della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che l'accordo economico sottoscritto tra le parti in questione è stato depositato presso i loro Uffici.

Il Segretario di questa Collegio Arbitrale, con raccomandata del 17/12/2013, ha invitato la A.S.D. Atletico Tricase alla presentazione di eventuali controdeduzioni scritte, ricevute di pagamenti effettuati in favore del ricorrente, la copia del contratto economico nonché la ricevuta postale comprovante il contestuale invio, a mezzo raccomandata, di copia delle stesse controdeduzioni anche al ricorrente ed all'allenatore le eventuali osservazioni su quanto comunicato dalla Società.

La società convenuta, per il tramite del suo legale rappresentante, in data 2/01/2014, ha fatto pervenire le proprie contro deduzioni adducendo quale motivo del mancato pagamento della somma pattuita a vicende societarie che hanno visto le dimissioni del Presidente ed il relativo Commissariamento della società.

In tale periodo il ricorrente, unitamente ad altri atleti della società, ha assunto comportamento aventiniano con il conseguimento di risultati negativi tali da portare la squadra alla retrocessione per un solo punto.

L'atteggiamento assunto dall'allenatore Bruno potrebbe aver determinato in quel frangente la risoluzione del contratto in via unilaterale da parte del ricorrente equivalente a dimissioni volontarie che non potevano essere contestate dal Commissario in quanto deputato a svolgere operazioni di ordinaria amministrazione.

Successivamente, a seguito di richieste avanzate dall'allenatore Bruno, vennero corrisposti € 1.300,00, sino alla data del suo esonero.

Alla luce dei fatti esposti e per meglio valutare la richiesta avanzata dal ricorrente la convenuta ha richiesto a questo Collegio un periodo di giorni trenta per prendere la decisione finale sul da farsi.

Il Collegio Arbitrale preso atto della documentazione in atti e tenuto conto che nessuna altra comunicazione la convenuta ha fatto pervenire, ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Salvatore Luigi Bruno è meritevole di parziale accoglimento.

All'allenatore Salvatore Luigi Bruno spettano € 7.700,00 a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2012/2013, tenuto conto che il massimale previsto per il campionato di Eccellenza è fissato in € 9.000,00, per la stagione sportiva 2012/2013 e considerato che ha già percepito € 1.300,00,

spettano € 7.700,00 oltre ad € 92,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 7.792,00.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Atletico Tricase di corrispondere all'allenatore Salvatore Luigi Bruno la somma di € 7.700,00, a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad € 92,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 7.792,00.

Per aver le parti pattuito in contratto importo superiore al massimale previsto nell'accordo tra l'Associazione Italiana Allenatori Calcio e la Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C., si rimettono gli atti di questa vertenza alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Salvatore AMBROSINO / VIRTUS CARANO A.S.D.

(43/34)

ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Ivano CORRADA

In data 4 settembre 2013 perviene a questo Collegio Arbitrale la vertenza economica inviata dall'Avv. Eduardo Chiacchio, nominato ufficialmente dall'allenatore dilettante Salvatore Ambrosino a rappresentarlo e difenderlo in virtù di espresso mandato riportato in calce al presente atto, contro la società Virtus Carano A.S.D.

Nel ricorso presentato il legale del tecnico espone quanto segue:

con accordo stipulato in data 2 novembre 2012, e successivamente depositato presso il competente Comitato Regionale Campania, la società Virtus Carano A.S.D. nell'assumere il tecnico Salvatore Ambrosino quale responsabile della sua prima squadra partecipante al campionato regionale di Eccellenza, si era impegnata a riconoscergli un compenso annuo di € 7.500,00 da corrisondersi in 6 rate mensili da € 1.250,00 con scadenze alla fine di ogni mese a partire dal novembre 2012 fino all'aprile 2013.

Veniva inoltre stabilito, come riportato sul contratto al punto 2b), un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo del carburante moltiplicato per il numero dei chilometri percorsi dall'allenatore nell'espletamento delle sue funzioni.

In data 24 aprile 2013 il signor Ambrosino con lettera raccomandata A/R rassegnava alla società le proprie dimissioni. Ad oggi, malgrado varie richieste e solleciti presentati alla Virtus Carano A.S.D., nulla gli è stato corrisposto di quanto pattuito.

Con il presente atto si chiede pertanto al Collegio Arbitrale di condannare la società al pagamento di € 7.250,00 a saldo del premio di tesseramento, di € 4.601,52 a titolo di rimborso spese oltre agli interessi maturati, al danno della svalutazione monetaria e alle spese legali relative alla presente procedura. Al ricorso vengono allegati:

- copia dell'accordo economico
- lettera di dimissioni inviata alla società
- schede riassuntive delle spese per carburante e numero dei viaggi effettuati dal tecnico
- copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio alla controparte del presente reclamo.

Con raccomandata del 17 dicembre 2013 il Segretario del Collegio invita la società Virtus Carano A.S.D. a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Ambrosino ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.

La Segreteria del Collegio l'11 marzo 2014 richiede al Comitato Regionale Campania della LND l'avvenuto o meno deposito del contratto ricevendo parere positivo e copia del medesimo.

Presa visione degli atti pervenuti e considerato altresì che la società nulla ha ritenuto di controdedurre il Collegio giudica il ricorso meritevole di parziale accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Salvatore Ambrosino e obbliga la società Virtus Carano A.S.D. al pagamento a suo favore della somma di € 7.250,00 a saldo di quanto pattuito nell'accordo economico, di € 280,00 per interessi equitativamente determinati e di € 4.601,52 a titolo rimborso spese per un totale complessivo di € 12.131,52 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale nulla è dovuto per il risarcimento del danno da rivalutazione monetaria in difetto di prova del danno stesso e per richieste di spese legali.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Antonio MINNITI S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 srl

(44/34)

ARBITRI: sigg. Mario ROSSINI e Gianfranco RICCI

Con ricorso del 11/9/2013 l'allenatore dilettante di base, Minniti Antonio ha adito questo Collegio Arbitrale affinché gli venisse riconosciuto il pagamento di € 8.500,00 a saldo dell'accordo economico sottoscritto dalle parti in data 16/8/2012 che prevedeva un premio di tesseramento di € 10.000,00, oltre gli interessi ed il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria per la conduzione tecnica della società resistente, partecipante al campionato di serie D per cinque allenamenti settimanali a decorrere dal 1 agosto 2012 fino al 30 giugno 2013.

Nonché per il pagamento di € 4.406,40 per indennità chilometrica, considerato che la distanza tra il Comune di Reggio Calabria e Acireale (escluso il tratto mare) è di 102 chilometri e, che l'accordo pattuito prevedeva cinque allenamenti settimanali, più la gara, per nove mesi, da ciò scaturisce il conteggio di due viaggi settimanali per trentasei settimane uguale a settantadue viaggi A/R, per centodue chilometri A/R, per un totale di 14688 chilometri effettuati nei nove mesi per 0,30 pari ad un quinto del costo della benzina ha determinato la somma su richiesta.

In data 17 dicembre 2013 il Segretario del Collegio invitava la società resistente a presentare proprie controdeduzioni ed al ricorrente eventuali osservazioni, con lettera raccomandata A/R n. 14854621286 -7, ritornata al mittente per compiuta giacenza.

Si deve altresì precisare che il contratto non risulta depositato presso il Dipartimento Interregionale LND.

Il Collegio esaminata la documentazione rileva che il ricorso è meritevole di accoglimento non avendo la società resistente presentato le proprie controdeduzioni.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale in accoglimento del ricorso fa obbligo alla Soc. SSD ACIREALE CALCIO 1946 s.r.l. di corrispondere al Sig. Minniti Antonio la somma di € 8.500,00 oltre gli interessi pari ad euro 126,00 equitativamente calcolati, nonché la somma di € 4.406,40 per rimborso dell'indennità chilometrica, per un totale complessivo di € 13.032,00, verranno altresì pagati gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento del danno in difetto di prova, come da costante orientamento di questo Collegio.

Decide altresì di rimettere gli atti alla Procura Federale per mancato deposito dell'accordo economico da parte dell'allenatore, presso le competenti autorità federali, come previsto dalla normativa federale.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Alfio BARBAGALLO / APD ATLETICO PEDARA

(45/34)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

Con ricorso del 14/09/2013, l'allenatore di base Uefa "B" Alfio BARBAGALLO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della Società ATLETICO PEDARA, il pagamento della somma di € 5.000,00, a saldo delle sue spettanze, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, per l'attività di allenatore della 1^a Squadra della sopra citata società.

Nel ricorso l'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta il 27/09/2012, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la Società Atletico Pedara, partecipante al campionato di 1^a Categoria del Comitato Regionale Sicilia della Lnd, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di €. 5.000,00, da pagarsi in tre rate mensili di cui la prima di € 2.000,00, con scadenza al giorno 31 del mese di ottobre 2012, mentre le altre due, di € 1.500,00 cadauna, con scadenza al 31 dicembre 2012 e 20 marzo 2013.

Il Comitato Regionale Sicilia della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che l'accordo economico sottoscritto tra le parti in questione è stato depositato presso i loro Uffici.

Il Segretario di questa Collegio Arbitrale, con raccomandata del 17/12/2013, ha invitato la Società Atletico Pedara alla presentazione di eventuali controdeduzioni scritte, ricevute di pagamenti effettuati in favore del ricorrente, la copia del contratto economico nonché la ricevuta postale comprovante il contestuale invio, a mezzo raccomandata, di copia delle stesse controdeduzioni anche al ricorrente ed all'allenatore le eventuali osservazioni su quanto comunicato dalla Società.

La società convenuta, con raccomandata del 31/12/2013, ha contro dedotto precisando che il contratto sottoscritto con il ricorrente è stato firmato da soggetto non titolato a ciò in quanto l'unica persona abilitata a firmare era il Presidente della stagione sportiva 2012/2013, sig. TROVATO Beniamino e, pertanto, ritiene nullo il contratto oggetto della discussione; Inoltre, fa presente che "qualora il sig. Barbagallo Alfio continuerà a chiedere alla società spettanze non concordate con chi aveva il potere di firmarle si procederà alle dovute richieste di risarcimento danni subiti in merito all'immagine della Società stessa."

Infine, la convenuta ha concluso invitando il ricorrente a pretendere il pagamento del suo credito da chi ha sottoscritto il contratto.

Il ricorrente, con raccomandata del 20/01/2014, ha contro dedotto alle affermazioni della società dichiarando che:

- considerata la grave scorrettezza delle dichiarazioni in essere e la sua buona fede;
- premesso che ha svolto le mansioni di allenatore della società Atletico Pedara con regolare tesseramento e contratto timbrato e firmato dal legale rappresentante della società e con spedizione nei termini previsti alla F.I.G.C.;
- premesso che il tesseramento del Tecnico presuppone la stipula di contratto tra le parti o della gratuità per la prestazione svolta;
- considerato che la società Atletico Pedara non potendo esibire le ricevute di pagamento ha rilevato un'ipotetica quanto inesistente irregolarità del contratto e non si comprende come mai ciò non sia stato evidenziato in precedenza, e, pertanto, chiede eventuale:

1-perizia calligrafica; 2-intervento della Procura Federale al fine di verificare il reale stato di fatto e a difesa della sua immagine professionale e morale.

Il Collegio Arbitrale preso atto della documentazione in atti ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Alfio Barbagallo è meritevole di accoglimento.

Il contratto sottoscritto dalle parti il 27/09/2012, è stato depositato presso il Comitato Regionale Sicilia della Lnd ed è la dimostrazione dell'accordo intercorso tra le parti che non può essere messo in discussione dalla società, in particolare, dopo la prestazione effettuata dal ricorrente all'allenatore Barbagallo Alfio.

All'allenatore Alfio Barbagallo spettano, pertanto, € 5.000,00 a saldo delle sue spettanze, per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad € 38,00, per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 5.038,00.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società Atletico Pedara di corrispondere all'allenatore Alfio Barbagallo la somma di € 5.000,00, a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad € 38,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 5.038,00.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Paolo RIGHI / A.S.D. REAL MIRAMARE

(46/34)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

Con ricorso del 14/09/2013, l'allenatore di 2^a Categoria Paolo Righi, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della Società A.S.D. Real Miramare il pagamento della somma di € 5.800,00, a saldo delle sue spettanze, € 1.000,00 per rimborso spese forfettario, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, per l'attività di allenatore della 1^a Squadra della sopra citata società.

Nel ricorso l'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta il 22/11/2012, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la A.S.D. Real Miramare, partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Emilia Romagna della Lnd, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di €. 7.000,00, da pagarsi in sei rate mensili di cui le prime due di € 1.500,00 e le restanti quattro di € 1.000,00 cadauna, scadenti tutte al giorno 6 dei mesi di dicembre 2012, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2013, oltre ad € 1.000,00 per rimborso spese forfettarie (€ 153,84 mensili).

Il ricorrente ha, altresì, allegato copia della comunicazione di sospensione temporanea, datata 26/04/2013, a firma del Presidente della società Real Miramare, copia di richiesta emissione tessera di tecnico, datata 10/11/2012, e copia dell'unico assegno bancario di € 1.200,00, datato 11/03/2013, della banca Unipol, Filiale di Riccione, ricevuto come "premio di tesseramento e rimborso spese".

Il Comitato Regionale Emilia Romagna della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha trasmesso copia dell'accordo economico, sottoscritto tra le parti in questione, depositato presso i loro Uffici, nonché copia della Richiesta di emissione Tessera di Tecnico, datata 10/11/2012..

La convenuta, regolarmente invitata a fornire le proprie controdeduzioni, con raccomandata del 17/12/2013, da parte del Segretario di questa Collegio Arbitrale, nulla ha fatto pervenire.

Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione in atti, considerato, altresì, che la A.S.D. Real Miramare nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Paolo Righi è meritevole di parziale accoglimento.

All'allenatore Paolo Righi spettano € 5.800,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2012/2013, € 948,72 per spese rimborso spese forfettarie (ad € 1.000,00 vanno sottratti € 51,28 per dieci giorni di non attività lavorativa causa esonero temporaneo), oltre ad € 91,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 6.839,72.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della società A.S.D. Real Miramare di corrispondere all'allenatore Paolo Righi la somma di €. 5.800,00 a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2012/2013, € 948,72 per rimborso spese forfettario, come stabilito in contratto alla punto 2b, oltre ad €. 91,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 6.839,72.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA:all Leonardo PELLEGRINO / A.C.D. CITTA' DI VITTORIA

(47/34)

ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Gianfranco RICCI

Con ricorso del 14/9/2013 l'allenatore di base Pellegrino Leonardo, iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della società A.C.D. Città di Vittoria, il pagamento della somma di € 4.250,00 oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, a saldo della somma pattuita con la scrittura privata datata 24/8/2012, che prevedeva un premio tesseramento di € 7.500,00 per la conduzione tecnica della suddetta società partecipante al campionato di Eccellenza, girone B, a decorrere dal 24/8/2012 fino al 30/6/2013.

In data 17 dicembre 2013 il Segretario di questo Collegio Arbitrale ha invitato la società resistente ad inviare proprie controdeduzioni scritte ed al reclamante a presentare eventuali successive osservazioni.

Richiedeva altresì in data 11/3/2014 di documentare l'avvenuto deposito del contratto/accordo economico intercorso tra le parti presso il Comitato Regionale Sicilia L.N.D, come previsto dalla normativa federale.

Il Collegio esaminata la documentazione rilevato che la società nulla ha controdedotto alla richiesta dell'allenatore Sig. Pellegrino Leonardo decide di accogliere il ricorso.

Decide, altresì di inviare gli atti alla Procura Federale per mancato deposito del contratto presso il Comitato Regionale LND, come previsto dalla normativa federale.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società A.C.D. Città di Vittoria al pagamento a favore dell'allenatore Leonardo Pellegrino della somma di € 4.250,00 a saldo dell'accordo economico oltre ad € 63,00 Per interessi equitativamente calcolati per un totale complessivo di € 4.313,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento del danno in difetto di prova, come da costante orientamento di questo Collegio.

Decide altresì di rimettere gli atti alla Procura Federale per mancato deposito dell'accordo economico da parte dell'allenatore presso il CR Sicilia LND, come previsto dalla normativa federale.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA : all. Andrea LOMBARDO / A.S.D. REAL RACALE

(48/34)

ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Antonio BARATTA

Con ricorso del 19/08/2013 l'allenatore Andrea Lombardo, tramite il suo legale ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore, presso la A.S.D. Real Racale , partecipante al campionato di Eccellenza pugliese per la stagione calcistica 2012/2013. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 18/09/2012, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuale di euro 7.344,00 (settemila – trecentoquarantaquattro/00).

Con il ricorso in esame il sig. Lombardo, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Real Racale di corrispondergli l'intero importo pattuito di euro 7.344,00 (settemilatrecentoquarantaquattro/00) non avendo la Società provveduto a saldare quanto dovutogli ai sensi di quanto previsto dall'accordo economico del 18/09/2012, sulla predetta somma chiede gli interessi di mora che si andranno ad accumulare al risanamento del danno e alle spese accessorie.

Il Comitato Regionale LND Pugliese su richiesta del 11/03/2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con fax del 12/03/2014 ha comunicato che il deposito dell'accordo è stato effettuato il 20/09/2012.

Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 17/12/2013, ha invitato la Società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La raccomandata inviata alla Società è ritornata al mittente per compiuta giacenza.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.S.D. Real Racale si è resa irreperibile, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento

P.Q.M.

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Real Racale di corrispondere all'allenatore sig. Andrea Lombardo la somma di euro 7.344,00 (settemilatrecentoquaranta - quattro/00) quale importo del premio tesseramento pattuito ed euro 110,00 (centodieci/00) per gli interessi legali calcolati. L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

VERTENZA:all. Massimiliano FROLLI / ASD CASTELBADIE

(49/34)

ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Sergio FINCATTI

Con ricorso del 13.09.13 l'allenatore dilettanti Frolli Massimiliano, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. Castelbadie, il pagamento della somma complessiva di € 3.000,00, quale saldo residuo sulla maggior somma di € 4.000,00, per il premio di tesseramento come pattuito nell'accordo sottoscritto tra le parti il 26.08.12 per la stagione calcistica 2012/13 per la conduzione tecnica della Squadra nel Campionato di Promozione.

Il ricorrente produceva idonea documentazione a sostegno della propria domanda e la Società convenuta, seppur formalmente invitata a replicare dalla Segreteria del Collegio nulla controdeduceva, mentre veniva data puntuale conferma da parte del competente Comitato Regionale dell'avvenuto deposito dell'accordo economico.

La domanda appare meritevole di accoglimento.

Non vi sono i dubbi circa la giusta pretesa relativa al residuo ancora dovuto sul premio di tesseramento per € 3.000,00, valutato anche l'omissivo comportamento processuale della convenuta che, seppur ritualmente invitata, non ha controdedotto alla domanda dell'istante.

PQM

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia insorta tra l'allenatore Frolli Massimiliano e la A.S.D. Castelbadie, condanna quest'ultima al pagamento in favore dell'istante per la causale di cui in narrativa della somma di € 3.000,00 oltre interessi nella misura dell'1 % annuo a far data dalla domanda.

La presente decisione è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA :Riccardo ROCCA / A.S.D. PORTA A PIAGGE

(51/34)

ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Sergio FINCATTI

Con ricorso del 13.09.13 l'allenatore di Base – Uefa B Rocca Riccardo, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. PORTA A PIAGGE, il pagamento della somma complessiva di € 2.400,00, quale saldo residuo sulla maggior somma di € 3.200,00, per il premio di tesseramento come pattuito nell'accordo sottoscritto tra le parti il 30.08.12 per la stagione calcistica 2012/13 per la conduzione tecnica della Squadra nel Campionato Regionale di I Categoria.

Il ricorrente produceva idonea documentazione a sostegno della propria domanda e la Società convenuta, seppur formalmente invitata a replicare dalla Segreteria del Collegio nulla controdeduceva, mentre veniva data puntuale conferma da parte del competente Comitato Regionale dell'avvenuto deposito dell'accordo economico.

La domanda appare meritevole di accoglimento.

Non vi sono i dubbi circa la giusta pretesa relativa al residuo ancora dovuto sul premio di tesseramento per € 2.400,00, valutato anche l'omissivo comportamento processuale della convenuta che, seppur ritualmente invitata, non ha controdedotto alla domanda dell'istante.

Nulla è però dovuto per il risarcimento del danno da svalutazione monetaria in difetto di prova dello stesso, come da costante orientamento di questo Collegio.

PQM

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia insorta tra l'allenatore Rocca Riccardo e la A.S.D. Porta di Piagge, condanna quest'ultima al pagamento in favore dell'istante per la causale di cui in narrativa della somma di € 2.400,00 oltre interessi nella misura dell'1 % annuo a far data dalla domanda.

La presente decisione è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA:all. Felice FRANCO / ASD VIMERCATESE ORENO

(52/34)

ARBITRI:sigg. Angelo AGUS e Mario ROSSINI

L'allenatore dilettante Felice FRANCO, in data 21 settembre u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'ASD VIMERCATESE ORENO di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.
Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA : all. Massimiliano FARRIS / A.S. VITERBESE CALCIO

(54/34)

ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Ivano CORRADA

Con ricorso del 23 agosto 2013 l'allenatore professionista Massimiliano Farris iscritto nei ruoli del S.T. Federale, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della società A.S.Viterbese Calcio partecipante al campionato Interregionale girone E, nella stagione sportiva 2012/2013.

Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata redatta in data 17 settembre 2012 la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento di euro 23.000,00 (ventitremila/00) da erogarsi in dieci ratei di euro 2.300,00 (duemilatrecento/00) a partire dal 05/08/2012 al 30/06/2013.

Con il reclamo in esame l'allenatore chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.Viterbese Calcio di corrispondergli il pagamento residuo di euro 10.910,00 (diecimilanovecentodieci/00).

Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 17 dicembre 2013, ha invitato la Società stessa a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Dipartimento Interregionale LND, su richiesta del 11 marzo 2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 13 marzo successivo, ha comunicato che il contratto è stato depositato in data 24 agosto 2012.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerando altresì che la Società non ha ritirato la raccomandata inviata dalla Segreteria del Collegio Arbitrale in quanto ha cessato tutte le attività il 26/09/2013, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.Viterbese Calcio, di corrispondere all'allenatore Massimiliano Farris la somma di euro 10.910,00 (diecimilanovecentodieci/00).

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegio art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA:all. Davide Gianluca MURENU / ASD GS GONNESSA CALCIO

(55/34)

ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Antonio BARATTA

L'allenatore dilettante Davide Gianluca MURENU, in data 30 settembre u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'ASD GS GONNESSA CALCIO di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società. Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA: all.Vincenzo SERGI / POL. GESTURESE 2002

(56/34)

ARBITRI: sigg.Gianfranco RICCI e Antonio BARATTA

Con ricorso del 8 ottobre del 2013 l'allenatore di Base Vincenzo Sergi, regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma di euro 1.000,00 quale ultimo rateo scaduto il 30 maggio 2013 e non ancora percepito, oltre agli interessi legali. Il ricorrente precisa di aver sottoscritto in data 12 settembre 2012, un accordo economico, regolarmente depositato, con la Polisportiva Gesturse 2002, dove la società si era impegnata a corrispondergli la somma di euro 5.000,00 ripartita in cinque ratei uguali da euro 1.000,00 con scadenze a settembre, novembre 2012 e gennaio, marzo e maggio 2013. In virtù di quanto sopra il sig. Sergi si era assunto la responsabilità di allenatore della prima squadra, compagine militante al campionato di prima categoria girone C del Comitato Sardegna, per la stagione sportiva 2012/13.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 9 gennaio 2014, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e all'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione pervenuta e preso atto che la Pol.Gesturse 2002 non ha ritenuto di presentare alcuna memoria difensiva, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso dell'allenatore Vincenzo Sergi e dichiara l'obbligo alla società Pol.Gesturse 2002 al pagamento della somma di euro 1.000,00 a saldo del premio di tesseramento sottoscritto dalle parti, oltre a euro 15,00 quali interessi legali equitativamente calcolati, per un totale di euro 1015,00.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Vincenzo MAZZEO / A.S.D. OSTUNI 1945

(57/34)

RBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Ivano CORRADA

L'allenatore professionista di seconda categoria Vincenzo Mazzeo in data 8 ottobre 2013 presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale contro la società A.S.D. Ostuni 1945, partecipante al campionato 2012/2013 di Promozione Regione Puglia, affinché gli venga riconosciuta la somma di €3.600,00 a saldo di quanto pattuito nell'accordo economico stipulato con la medesima, oltre gli interessi di mora maturati ed il danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Dichiara di aver percepito solamente una prima rata di € 900,00 della cifra stabilita sul contratto e di essere stato esonerato in data 22 aprile 2013.

A sostegno della sua richiesta allega al ricorso copia dell'accordo economico con il quale la società A.S.D. Ostuni 1945 nell'assumere il tecnico Vincenzo Mazzeo in qualità di allenatore della prima squadra, a decorrere dal 28 dicembre 2012 fino al 30 giugno 2013, si impegna a riconoscergli un compenso globale di €4.500,00 oltre una indennità di fine contratto di €375,00.

Vengono allegati alla vertenza copia del contratto e della ricevuta della raccomandata attestante l'invio alla controparte del presente reclamo.

Con raccomandata del 9 gennaio 2014 il Segretario del Collegio invita la società A.S.D. Ostuni 1945 a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Vincenzo Mazzeo ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.

Con lettera raccomandata del 18 gennaio 2014 (inviata anche alla controparte) la società A.S.D. Ostuni 1945 scrive al Collegio Arbitrale e contesta le richieste del tecnico sostenendo che alla prima rata di €900,00, come attestato dal medesimo, è seguito un secondo versamento a suo nome di €1.300,00. A conferma di ciò allega allo scritto fotocopia di un assegno di pari importo della Banca Carime intestato a Vincenzo Mazzeo e copia di una ricevuta con la quale il medesimo dichiara di aver ritirato quanto riportato sul titolo. La firma del tecnico posta in calce alla dichiarazione viene autenticata da un notaio nel suo studio di Ostuni.

La società dichiara inoltre che il tecnico non è stato esonerato ma ha bensì presentato uno scritto di sue spontanee dimissioni in data 21 aprile 2013 cosa confermata da allegata documentazione.

Per i motivi sopra citati la A.S.D. Ostuni 1945 ritiene di essere debitrice al signor Mazzeo solamente di €1.200,00 e di mettere a sua disposizione tale somma non appena il Collegio Arbitrale vorrà dare disposizioni in tal senso.

In replica alle controdeduzioni della società il tecnico Vincenzo Mazzeo il 28 gennaio 2014, fa pervenire al Collegio Arbitrale ed alla controparte le sue osservazioni.

Conferma di aver ricevuto l'assegno citato dalla società nelle sue controdeduzioni ma che di tale cifra €900,00 erano relative al pagamento di una prima rata del contratto mentre il rimanente della somma era stata data a titolo di rimborso spese e che pertanto rimaneva creditore dalla A.S.D. Ostuni 1945 della somma di €3.600,00.

Contesta definendole non veritiere le dichiarazioni della società in merito alla cessazione della sua attività con la A.S.D. Ostuni 1945 in quanto avvenuta non per sue dimissioni ma bensì per esonero.

A tale proposito chiede chiarezza sul fatto dell'esistenza di un documento attestante il suo spontaneo allontanamento citato dalla controparte e dichiarato come allegato alle controdeduzioni ma che a lui non è mai pervenuto. Ne fa pertanto richiesta.

La società A.S.D. Ostuni 1945 il 6 febbraio 2014 scrive al Collegio ed alla controparte riproponendo ulteriore documentazione alle sue precedenti controdeduzioni.

Oltre a confermare tutto quanto già affermato nei suoi scritti in merito ai pagamenti versati all'allenatore ed all'attuale debito nei suoi confronti ammontante ad €1.200,00, allega un documento datato 21 aprile 2013 dove il tecnico sottoscrive una dichiarazione di dimissioni dal suo

incarico per motivi familiari smentendo in tal modo quanto riportato dal medesimo sul suo ricorso circa un suo esonero.

Il Segretario del Collegio Arbitrale provvede ad inviare al tecnico Mazzeo, come da sua richiesta, la documentazione ricevuta dalla società.

La risposta alle obiezioni della A.S.D. Ostuni 1945 perviene al Collegio in data 7 marzo 2014 con uno scritto del tecnico Vincenzo Mazzeo nel quale viene ribadito quanto già riportato nelle precedenti sue osservazioni e precisamente che la cifra ricevuta in acconto relativa al contratto era di €. 900,00 mentre gli altri €. 400,00 (cifra calcolata erroneamente nei precedenti scritti in €.300,00) erano stati versati come rimborso spese e per tale motivo che il suo credito residuo ammonta ad €.3.600,00.

Insiste sul fatto che la sua collaborazione con la A.S.D. Ostuni 1945 è terminata a causa di un esonero e non da sue dimissioni e che tale circostanza può essere confermata e testimoniata da diverse persone.

Il Segretario del Collegio il 24 marzo 2014 scrive al Mazzeo che la sua nota del 7 marzo 2014 non risulta essere stata inviata anche alla controparte e lo invita a provvedere rimettendo la relativa ricevuta della raccomandata al Collegio stesso.

Con nota del 6 maggio 2014 il signor Vincenzo Matteo provvede ad ottemperare a quanto richiesto dal Collegio Arbitrale comunicando altresì di aver dato mandato all'Avv. Mauro De Carlo di assisterlo e difenderlo nel procedimento in corso.

Il Comitato Regionale Puglia su richiesta della Segreteria del Collegio inoltra l'11 marzo 2014 sull'avvenuto o meno deposito del contratto stipulato fra la società A.S.D. Ostuni 1945 e l'allenatore Vincenzo Mazzeo risponde in modo affermativo inviando copia del medesimo.

Il Collegio, esaminata la copiosa documentazione pervenuta, decide di accogliere parzialmente il ricorso. Ritiene che la cifra incassata dal tecnico con l'assegno di €. 1.300,00 sia totalmente riconducibile ad un acconto su quanto pattuito nell'accordo economico e non, come sostenuto dal medesimo, versata in parte a titolo di rimborso spese poiché nel contratto tali rimborsi non sono previsti. Inoltre considera autentico, poiché non contestato dal firmatario, il documento presentato dalla società attestante le dimissioni dell'allenatore e pertanto ritiene che la sua collaborazione con la A.S.D. Ostuni 1945 sia stata interrotta per espressa volontà del tecnico con le sue dimissioni.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e obbliga la società A.S.D. Ostuni 1945 al pagamento a favore dell'allenatore Vincenzo Mazzeo della somma di € 2.030,00 a saldo del contratto e di €. 47,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di €. 2.077,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Sul risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, come da costante orientamento di questo Collegio, nulla è dovuto in assenza di prova dello stesso.

Il Collegio decide inoltre di trasmettere alla Procura Federale gli atti del procedimento per l'accertamento di eventuali violazioni da parte dell'allenatore nei riguardi dei principi di lealtà e probità previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.

La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

Con ricorso del 5/10/2013, l'avv. Cristina Zecca, legale dell'allenatore di Base Uefa "B" Alberto Monetta, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto al suo assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della A.S.D. Pro Scafatese Calcio, il pagamento della somma di € 7.500,00 a saldo delle sue spettanze, oltre agli interessi di mora, in qualità di allenatore in 2^a della prima Squadra della sopra citata società.

Nel ricorso il legale rappresentante dell'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta il giorno 1° marzo 2013, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la sopra citata Società, partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Campania della Lnd, si era impegnata a corrispondere al suo assistito un compenso annuo di €. 7.500,00, da pagarsi in quattro rate mensili, tutte scadenti all'ultimo giorno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2013, le prime tre di € 2.000,00, mentre l'ultima di € 1.500,00.

Il ricorrente ha, altresì, allegato al ricorso la copia della richiesta emissione tessera di tecnico, recante la data del 1° marzo 2013 e copia del suo tesserino di riconoscimento, rilasciato dal Settore Tecnico della F.I.G.C.-

Il Comitato Regionale Campania della Lnd, su richiesta della Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha comunicato che l'accordo economico, sottoscritto dalle parti in oggetto, è stato depositato presso i loro Uffici in data 15/03/2013.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 9/01/2014, ha invitato la A.S.D. Pro Scafatese Calcio alla presentazione di eventuali controdeduzioni scritte, ricevute di pagamenti effettuati in favore del ricorrente, la copia del contratto economico nonché la ricevuta postale comprovante il contestuale invio, a mezzo raccomandata, di copia delle stesse controdeduzioni anche al ricorrente ed all'allenatore le eventuali osservazioni su quanto comunicato dalla Società.

La società convenuta, con raccomandata del 31/01/2014, ha comunicato di poter disporre di ulteriore dieci giorni di tempo per l'invio di controdeduzioni giustificando la richiesta per poter valutare tutta la documentazione in possesso considerato che l'attuale società è subentrata a quella denominata "Montecorvino Rovella".

Successivamente a tale richiesta la convenuta nulla ha contro dedotto.

In ordine ai fatti innanzi esposti questo Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Alberto Monetta è meritevole di accoglimento.

Al ricorrente spettano € 7.500,00 a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad € 112,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 7.612,00.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Pro Scafatese Calcio di corrispondere all'allenatore Alberto Monetta la somma di €. 7.500,00 a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad €. 112,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 7.612,00.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA:all. Francesco NARDI / ASD TIGER

(60/34)

ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Ivano CORRADA

L'allenatore dilettante Francesco Nardi, rappresentato e difeso dall'Avv.Pietro Alosi in virtù di espresso mandato riportato in calce al presente atto, in data 18 ottobre 2013 si rivolge a questo Collegio Arbitrale presentando ricorso contro la società ASD Tiger Brolo.

Nel suo scritto il tecnico espone quanto segue:

Con accordo stipulato in data 7 luglio 2012 e come accertato da questo Collegio regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale Sicilia, la società ASD Tiger Brolo nell'assumere Francesco Nardi quale tecnico responsabile della sua prima squadra partecipante al campionato regionale di Eccellenza, si era impegnata a riconoscergli un premio di tesseramento annuo di € 2.000,00 oltre ad un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo del carburante moltiplicato per il numero dei chilometri percorsi nell'espletamento delle sue funzioni di allenatore. (Punto 2b dell'accordo economico)

In data 2 ottobre 2013 la società lo esonerava dal suo incarico ed a tutt'oggi nonostante diversi solleciti non provvedeva a riconoscergli quanto a lui dovuto.

Con il presente reclamo chiede pertanto al Collegio Arbitrale di condannare la ASD Tiger Brolo al pagamento di €. 2.000,00 a saldo del premio di tesseramento oltre ad €.734,40 a titolo di rimborso delle spese che vengono dettagliatamente riportate in questo ricorso con evidenziate distanze chilometriche e numero allenamenti e gare sostenute sino alla data del suo esonero.

Viene fatta inoltre richiesta degli interessi maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo.

Al ricorso vengono allegati copia dell'accordo economico e della ricevuta della raccomandata attestante l'invio alla controparte del presente reclamo

Con raccomandata del 9 gennaio 2014 il Segretario del Collegio invita la società ASD Tiger Brolo a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Nardi ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.

Presa visione degli atti pervenuti e considerato altresì che la società nulla ha ritenuto di controdedurre il Collegio giudica il ricorso meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Francesco Nardi e obbliga la società ASD Tiger Brolo al pagamento a suo favore della somma di €.2.000,00 a saldo di quanto pattuito nell'accordo economico, di €.40,00 per interessi equitativamente determinati e di €.734,40 a titolo rimborso spese per un totale complessivo di €. 2.774,40 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Vincenzo CRISCUOLO / A.S.D. PRO SCAFATESE CALCIO

(61/34)

ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Ivano CORRADA

L'Avv. Eduardo Chiacchio nominato ufficialmente dall'allenatore dilettante Vincenzo Criscuolo a rappresentarlo e difenderlo, in data 18 ottobre 2013 si rivolge al Collegio Arbitrale presentando ricorso economico contro la società Pro Scafatese Calcio.

Dichiara che il suo assistito nella stagione calcistica 2012/2013 era stato assunto in qualità di allenatore della prima squadra dalla società A.S.D. Montecorvino Rovella, partecipante al campionato regionale Campania di Eccellenza, con la quale aveva stipulato un contratto economico, regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale, per €. 7.500,00 da corrisponderci in 10 rate mensili da €. 750,00 cadauna con scadenze alla fine di ogni mese a partire dal settembre 2012 fino al giugno 2013.

Nel far presente che la società in parola nella corrente stagione a seguito fusione ha acquisito la nuova denominazione Pro Scafatese Calcio (come riportato sul C.U. del Comitato Regionale Campania nr.11 del 1 agosto 2013 che viene presentato in allegato) dichiara che a tutt'oggi nulla di quanto pattuito è stato versato al suo assistito.

Con il presente reclamo chiede pertanto al Collegio Arbitrale di condannare la società Pro Scafatese Calcio al pagamento a favore del tecnico Vincenzo Criscuolo della somma di €. 7.500,00 a saldo del premio di tesseramento, degli interessi maturati, del danno causato dalla svalutazione monetaria e le relative spese legali per la presente procedura.

Al ricorso vengono allegati:

- copia dell'accordo economico
- copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio alla controparte del presente reclamo
- stralcio del C.U. nr.11 del Comitato Regionale Campania del 1 agosto 2013

Con raccomandata del 9 gennaio 2014 il Segretario del Collegio invita la società Pro Scafatese Calcio a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Criscuolo ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.

La Segreteria del Collegio l'11 marzo 2014 richiede al Comitato Regionale Campania della LND l'avvenuto o meno deposito del contratto ricevendone conferma e copia del medesimo regolarmente depositato in data 21 settembre 2012.

Presa visione degli atti pervenuti ed in considerazione del fatto che la società nulla ha ritenuto di controdedurre il Collegio giudica il ricorso meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Vincenzo Criscuolo e obbliga la società Pro Scafatese Calcio al pagamento a favore del medesimo della somma di €. 7.500,00 a saldo di quanto pattuito nell'accordo economico, di €. 150,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di €. 7.650,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale nulla è dovuto sia per le spese legali richieste che per il risarcimento del danno da rivalutazione monetaria in difetto di prova del danno stesso.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

VERTENZA:all. Giuseppe DI GIORGIO / ASD PARMONVAL

(62/34)

ARBITRI:sigg. Sergio FINCATTI e Mario ROSSINI

L'allenatore dilettante Giuseppe DI GIORGIO, in data 31 ottobre u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'ASD PARMONVAL di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.

Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

Con ricorso dell'11/11/2013, l'avv. Pierluigi Vossi, legale dell'allenatore all'allenatore di Base Uefa "B" Mauro Romoli, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto al suo assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della Polisportiva D. Campitello, il pagamento della somma di € 5.280,00, a saldo delle sue spettanze, oltre agli interessi di mora o quella diversa somma che si terrà di giustizia, in qualità di allenatore della prima Squadra della sopra citata società.

Nel ricorso il legale rappresentante dell'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta il giorno 23/08/2013, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la sopracitata Società, partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Umbria della Lnd, si era impegnata a corrispondere al suo assistito un compenso annuo di €. 6.600,00, da pagarsi numero dieci rate mensili, tutte scadenti all'ultimo giorno dei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2012, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2013, tutte con importo pari ad € 660,00.

Il ricorrente ha comunicato, inoltre, di essere stato esonerato il 15/10/2012.

Sono stati, altresì, allegati al ricorso la copia della richiesta emissione tessera di tecnico, datata 23/08/2013, copia della comunicazione di esonero, inviato dalla società al Settore Tecnico della F.I.G.C., lettera con la quale l'allenatore ha comunicato alla società ed al Comitato Regionale Umbria della Lnd di presa d'atto dell'esonero, datata 17/01/2013 e copia di sollecito di pagamento, datata 15/03/2013, sottoscritto dall'avv. Pirluigi Vossi, inviata alla Polisportiva D. Campitello.

Il Comitato Regionale Umbria della Lnd, su richiesta della Segreteria di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che l'accordo economico sottoscritto dalle parti in oggetto è stato depositato presso i loro Uffici.

La convenuta, per il tramite del suo Presidente, con raccomandata del 21/10/2013, inviata alla Lega Nazionale Dilettanti di Roma ed allo studio del Legale Vossi, in risposta alla missiva del legale del ricorrente, ricevuta il 15/10/2013, circa il mancato pagamento della somma di € 5.280,00, ha comunicato quanto segue:

-il Romoli alla fine della partita Arrone-Campitello del 14/10/2013, si recava all'interno degli spogliatoi e davanti a tutta la squadra si dimise dall'incarico di allenatore, quindi uscito dagli spogliatoi si dirigeva verso il Direttore Sportivo Roberto Passagrilli ed il Presidente Castellani Cristiano confermando le dimissioni.

Quanto sopra ha costretto la Polisportiva ad impegnarsi verbalmente con altro allenatore per l'inizio della nuova settimana di allenamenti e per il prosieguo del campionato.

Il giorno dopo il Romoli telefonò al Presidente per ritirare le dimissioni.

Quanto sopra costrinse la società a firmare l'esonero del Romoli per poter tesserare il nuovo allenatore.

In ordine ai fatti narrati si evince che la convenuta non ha fornito a questo Collegio Arbitrale elementi certi circa le dimissioni fatte in modo verbale dal ricorrente, a caldo dopo una partita di calcio, senza preoccuparsi di pretendere che le stesse venissero formalizzate per iscritto.

Certo è che il giorno 15/10/2012, immediatamente dopo le dimissioni verbali del ricorrente, veniva comunicato ufficialmente l'esonero del Romoli al Settore Tecnico della F.I.G.C. per poter tesserare nuovo allenatore.

Tutto ciò premesso, il Collegio Arbitrale ritiene che al ricorrente spetta la somma di € 5.280,00, a saldo delle sue spettanze, per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad € 90,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 5.370,00.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Polisportiva D. Campitello di corrispondere all'allenatore Mauro Romoli la somma di €. 5.280,00, a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad €. 90,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 5.370,00.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.

VERTENZA:all. Paolo CICCIO' / ASD SPORTINSIEME

(65/34)

ARBITRI:sigg.Gianfranco RICCI e Mario ROSSINI

In data 21/11/2013 l'allenatore di base CICCIO' Paolo iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C. assunto in qualità di collaboratore della I^ squadra della società asd Sportinsieme partecipante al campionato di promozione, girone C del C.R. Sicilia adiva questo Collegio affinché obblighi la società al rispetto del contratto stipulato in data 10/11/2012 contratto che impegnava la stessa al pagamento di euro 3500,00 in quattro rate con scadenza 10 novembre,15 dicembre, 20 febbraio,20 marzo,inoltre chiede gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Comunica inoltre di essere stato esonerato in data 19/01/2013 .

In data 20/01/2014 il Segretario del Collegio Arbitrale con raccomandata r.r. datata 24/01/2014 invitava la società a contro dedurre alle richieste dell'allenatore Ciccio' Paolo ed allo stesso,qualora ce ne fossero da parte della società .Ad oggi nulla è pervenuto da parte della società al Collegio.

Visti i documenti e considerato che nulla ha contro dedotto la società asd Sportinsieme, il Collegio ritiene il ricorso dell'allenatore Ciccio' meritevole di accoglimento

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo alla asd Sportintesa di corrispondere all'allenatore Ciccio' Paolo la somma di euro 3500,00 relativo al saldo delle rate scadute e non saldate più euro 35,00 di interessi maturati per un totale di euro 3535,00.

Nulla è dovuto per il risanamento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

VERTENZA :all. Francesco CAPRINI / ASD GIOVANI CASTEISANGIORGIO

(66/34)

ARBITRI:sigg.Gianfranco RICCI e Mario ROSSINI

In data 23/11/2013 l'allenatore U.E.F.A B CAPRINI Francesco assunto in qualità di allenatore delle categorie pulcini/esordienti della società asd Giovani Casteisangiorgio e regolarmente iscritto nei ruoli del settore tecnico della F.I.G.C. adiva questo Collegio affinché obbligasse la società al pagamento del premio di tesseramento,euro 4000,00,stipulato con il legale rappresentante della società Tarocco Fausto in data 01/02/2013,premio di tesseramento da pagarsi in quattro rate 31 Marzo;30 Aprile; 30 Maggio;30 Giugno; inoltre chiede gli interessi di mora maturati ed il danno derivato dalla svalutazione monetaria.

Il Segretario del Collegio in data 24/01/2014 invitava con raccomandata la società a contro dedurre alle richieste del Caprini ed allo stesso,qualora ce ne fossero da parte della società. Visti i documenti pervenuti e considerato che le raccomandate inviate alla società sono tornate al mittente per compiuta giacenza(la società ha cessato tutte le attività) questo Collegio ritiene di accogliere parzialmente il ricorso dell'allenatore,in quanto la richiesta di € 4.000.00 supera il massimale previsto per la categoria,fissato in € 2.500,00.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Caprini ed obbliga la società Asd Giovani Casteisangiorgio al pagamento di euro 2500,00 quale saldo del premio di tesseramento più euro 10,00 di interessi .

Inoltre invia gli atti alla Procura Federale per avere le parti sottoscritto un accordo economico,che supera i massimali previsti per gli allenatori delle squadre minori.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Giuseppe ALBERTINI / A.S.D. CE.VER.SA.MA BIELLA

(68/34)

ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Ivano CORRADA

In data 2 dicembre 2013 l'allenatore di Base UEFA B Giuseppe Albertini presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento da parte della società A.S.D. CE.VER.SA.MA. Biella di quanto pattuito nell'accordo economico stipulato con la medesima in data 24 luglio 2012.

In tale contratto, che come accertato da questo Collegio Arbitrale è stato regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale Piemonte V.Aosta, la CE.VER.SA.MA. Biella nell'assumere il signor Giuseppe Albertini quale responsabile tecnico della sua prima squadra, partecipante al campionato regionale di Promozione, si impegna a riconoscergli un compenso annuo di €.7.000,00 da corrispondersi in 3 rate così ripartite: €.2.500,00 al 31 ottobre 2012, €.2.500,00 al 31 gennaio 2013 ed €. 2.000,00 al 30 maggio 2013.

Di tale importo il tecnico dichiara di aver percepito solamente €.5.550,00 e di essere pertanto creditore dalla società della rimanente somma di €.1.450,00.

Chiede inoltre che tale somma debba essere maggiorata degli interessi legali e dal danno causato dalla svalutazione monetaria.

Alla vertenza vengono allegati copia del contratto economico e copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio del presente ricorso alla controparte.

La società A.S.D. CE.VER.SA.MA. Biella al ricevimento del ricorso, il 14 dicembre 2013 scrive al Collegio Arbitrale ed al tecnico Albertini precisando che a seguito accordi verbali stabiliti con quest'ultimo era stato concordato che il saldo di quanto a lui dovuto sarebbe stato liquidato in parte a dicembre 2013 e il rimanente nel gennaio 2014.

In data 21 dicembre 2013 in risposta alle osservazioni della società l'allenatore invia al Collegio ed alla controparte un suo scritto asserendo che nessun tipo di accordo verbale era stato preso con la A.S.D. CE.VER.SA.MA. Biella e confermando pertanto la volontà di proseguire con il ricorso inoltrato al Collegio nel dicembre 2013.

Preso visione degli atti pervenuti il Collegio Arbitrale ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società A.S.D. CE.VER.SA.MA. Biella a corrispondere all'allenatore Giuseppe Albertini la somma di €. 1.450,00 a saldo del premio di tesseramento, di €.30,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di €. 1.480,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: Giovanni GIORGIANNI / ASD DUE TORRI

(69/34)

ARBITRI: sigg. Gianfranco RICCI e Antonio BARATTA

In data 2 dicembre 2013, l'allenatore dilettante Giovanni Giorgianni, regolarmente iscritto nei ruoli federali, adiva questo Collegio Arbitrale perchè facesse obbligo alla società ASD Due Torri al pagamento della somma di euro 5.000,00, quale residuo del premio di tesseramento non percepito. Comunicava di aver sottoscritto con la stessa un accordo economico, regolarmente depositato presso il C.R. Sicilia, dove la società si era impegnata a corrispondere al ricorrente la somma di euro 8.000,00.

In virtù di quanto sopra l'allenatore assumeva la responsabilità tecnica della prima squadra, compagine militante al campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2012/2013. Comunicava di aver percepito ad oggi solamente tre acconti da euro 1.000,00 cadauno datati: 26 ottobre e 7 dicembre 2012 e l'ultimo al 15 gennaio 2013.

In data 20 gennaio 2014, il Segretario di questo Collegio invitava, a mezzo raccomandata, la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerando altresì che la ASD Due Torri nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo alla società ASD Due Torri, di corrispondere all'allenatore Giovanni Giorgianni la somma di euro 5.000,00 quale somma mancante del premio di tesseramento, oltre ad euro 40,00 quali interessi equitativamente calcolati per un totale di euro 5.040,00.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

VERTENZA:all. Massimo LUPI / ACD GUIDONIA MONTECELIO

(70/34)

ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Antonio BARATTA

L'allenatore dilettante Massimo LUPI, in data 3 dicembre u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'ACD GUIDONIA MONTECELIO di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.
Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA: all.Giambattista ORLANDO / ASD COTRONEI

(72/34)

ARBITRI: Gianfranco RICCI e Mario ROSSINI

Con ricorso del 9 dicembre 2013 l'allenatore dilettante Giambattista Orlando, regolarmente iscritto nei ruoli federali, adiva questo Collegio perchè gli venisse riconosciuta la somma di euro 1.574,20 da parte della società ASD Cotronei.

Dichiara di aver sottoscritto in data 22 agosto 2013 con la medesima, un accordo economico di euro 8.000,00 come premio di tesseramento, con pagamento in rate mensili da 1.000,00 euro cadauno con scadenze a partire dal 30 novembre 2013 fino al saldo, oltre al rimborso spese secondo le modalità previste dalle normative vigenti, fornendo tutta la documentazione richiesta. Comunica che l'accordo è stato regolarmente depositato presso il Comitato di competenza, e in virtù di quanto sopra, di aver assunto l'incarico di allenatore della prima squadra, compagine militante nel Campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria, per la stagione sportiva 2013/2014.

Precisava di essere stato esonerato in data 10 ottobre 2013 e di non aver percepito nessun compenso.

Premesso quanto sopra l'allenatore invita questo Collegio a far obbligo alla società di corrispondergli la somma di euro 1.574,20 così suddiviso: 1.000,00 euro quale rata scaduta il 30 novembre 2013 ed euro 574,20 quale indennità kilomtrica, oltre agli interessi legali.

L'ASD Cotronei, invitata dal Segretario del Collegio, a fornire le proprie controdeduzioni, nulla ha ritenuto di replicare.

Il Collegio, esaminato gli atti in suo possesso, dichiara il ricorso meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo all'ASD Cotronei di corrispondere all'allenatore Giambattista Orlando la somma richiesta di euro 1.574,20 oltre ad euro 10,00 quale interessi equitativamente calcolati, per un totale di euri 1584,20.

Per le altre rate, se non onorate, l'interessato eventualmente dovrà inoltrare una successiva richiesta.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

VERTENZA:all. Sergio PIROZZI / US PALESTRINA 1919 SS a rl

(73/34)

ARBITRI:sigg. Angelo AGUS e Mario ROSSINI

L'allenatore dilettante Sergio PIROZZI, in data 10 dicembre u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'US PALESTRINA 1919 SS a rl di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.

Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA all. Francesco ADDOLORATO / SSD ZUNGRESE

(75/34)

ARBITRI : sigg. Sergio FINCATTI e Mario ROSSINI

Con il ricorso del 13 Dicembre 2013 l'allenatore dilettante di Base ADDOLORATO Francesco, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della Figc, ha adito questo Collegio Arbitrale, esponendo di avere prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della SSD ZUNGRESE, partecipante al Campionato di Prima Categoria Calabrese per la stagione sportiva 2013 /14.

Nel ricorso l'allenatore precisa che con regolare scrittura privata datata 25/10/2013 la SSD ZUNGRESE si era impegnata a corrispondere al sig. Francesco ADDOLORATO un premio di tesseramento di € 5.000 (cinquemila) da corrispondere alle seguenti scadenze :

al 30/10/2013 € 1.500 , al 30/12/2013 € 1.500 , al 23/02/2014 € 1.000 e al 30/11/2014 € 1.000.

La stessa Società si era inoltre impegnata a corrispondere un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina, moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza dell'allenatore ed il campo di gioco della Società, per n.3 allenamenti settimanali più la gara.

Il tecnico Francesco ADDOLORATO precisa altresì che in data 11 Novembre 2013, veniva esonerato dalla Società SSD ZUNGRESE.

Con il reclamo in esame, il tecnico chiede a questo Collegio Arbitrale di far obbligo alla SSD ZUNGRESE di corrispondere l'importo di € 1.500, quale prima rata del premio di tesseramento e relativa al periodo in cui ha svolto la propria attività prima dell'esonero ed € 218,40 quale indennità chilometrica, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria .

Il Segretario del Collegio Arbitrale, con raccomandata del 22 gennaio 2014, ha invitato la SSD ZUNGRESE a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

In data 11 Marzo 2014, su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale, il Comitato Regionale Calabria, con lettera del 20 Marzo successivo, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 5 Novembre 2013, nel contempo si può verificare che unitamente al contratto oggetto del ricorso e datato 5 Novembre 2013 in allegato viene prodotto un primo contratto , sottoscritto dalle parti in data 14 Ottobre 2013 e definito " dichiarazione di attività gratuita " dal quale si verifica che il sig. Francesco ADDOLORATO avrebbe dovuto svolgere l'incarico senza percepire alcun compenso ed a titolo del tutto volontario e che al tecnico sarebbero state rimborsate le sole spese viaggio sostenute ed autorizzate.

Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la SSD ZUNGRESE, nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritenuto che il ricorso si basa su di un contratto oneroso e stilato in data 25 Ottobre 2013 e quindi successivo alla dichiarazione di attività gratuita in quanto datata 14 Ottobre 2013, vale a dire antecedentemente a quello oneroso, valutato che il ricorrente ha prodotto una dettagliata richiesta di rimborso spese, ritiene il ricorso proposto dal sig. Francesco Addolorato meritevole di accoglimento.

P Q M

Il Collegio Arbitrale, accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della SSD ZUNGRESE di corrispondere all'allenatore Francesco ADDOLORATO la somma di € 1730,90- relativa quanto ad

€ 1.500 a saldo della prima rata del premio di tesseramento e ad € 218,40 quale indennità chilometrica oltre ad € 12,50 per interessi equitativamente calcolati.

L'importo complessivo verrà maggiorato al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento del danno da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come costante indirizzo di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA :all. Giovanni Antonio PITZALIS / ASC CAPOTERRA 2000

(76/34)

ARBITRI : sigg.Sergio FINCATTI / Antonio BARATTA

Con ricorso del 16 Dicembre 2013, l'allenatore di Calcio a Cinque di 1° livello, sig. Giovanni Antonio Pitzalis, iscritto nei ruoli del S.T.della FIGC, ha adito questo Collegio Arbitrale, sostenendo di avere prestato la propria attività di allenatore responsabile della prima squadra della Società Asc Capoterra 2000, partecipante al Campionato di serie B, girone E, di Calcio a Cinque . Nel ricorso l'allenatore precisa che con regolare scrittura privata datata 1° giugno 2012 la Asc Capoterra 2000, si era impegnata a corrispondere al sig. Giovanni Antonio Pitzalis un premio di tesseramento di € 8.000 (ottomila) di cui 5.000 (cinquemila) quale premio di tesseramento annuale ed € 3.000 (tremila) quali spese forfetarie di trasferimento ed indennità chilometrica.

Il tecnico precisa altresì che il contratto è stato sottoscritto per la durata di due anni e che la durata del contratto poteva essere interrotta con l'accordo di entrambe le parti, per cui considera valido ed efficace per il ricorso unicamente la parte relativa alla stagione sportiva 2012/13.

Con il reclamo in esame, viene richiesto a questo Collegio Arbitrale di far obbligo alla Asc Capoterra 2000 di corrispondergli l'importo di € 8.000(ottomila) quale compenso per la conduzione tecnica della prima squadra Asc Capoterra 2000 , partecipante al Campionato di Calcio a Cinque Serie B, per la stagione sportiva 2012/13, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria .

Il Segretario del Collegio Arbitrale, con raccomandata del 22 gennaio 2014, ha invitato la Società Asc Capoterra 2000 a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La Divisione Calcio a 5-LND, su richiesta dell'11 marzo 2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 7 maggio 2014 successivo ha trasmesso copia del contratto, regolarmente depositato.

Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione pervenuta, considerato che l'Asc Capoterra 2000 nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso proposto dall'allenatore Giovanni Antonio Pitzalis meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Asc Capoterra 2000 di corrispondere all'allenatore Giovanni Antonio Pitzalis la somma di € 8.058,00 (ottomilacinquantotto) relativa quanto ad € 8.000,00 a saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2012/13(di cui € 5.000,00 quale premio di tesseramento ed € 3.000,00 quali spese forfetarie di trasferimento e indennità chilometrica) ed € 58,00 (cinquantotto) per interessi equitativamente calcolati.

L'importo complessivo verrà maggiorato al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento del danno da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come costante indirizzo di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA : all. Alberto AITA / A.S.D. SAMBIESE 1962

(77/34)

ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Ivano CORRADA

In data 20 dicembre 2013 l'allenatore professionista di seconda categoria Alberto Aita presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento da parte della società A.S.D. Sambiese 1962 di quanto pattuito nell'accordo economico stipulato con la medesima l'8 aprile 2013. Nel contratto che come accertato da questo Collegio Arbitrale è stato regolarmente depositato presso il competente Dipartimento Interregionale della L.N.D. la società Sambiese 1962 nell'assumere il tecnico Alberto Aita quale allenatore responsabile della sua prima squadra, partecipante al campionato di Serie D, si impegnava a riconoscergli un premio di tesseramento di € 1.500,00.

Considerando che ad oggi nulla di quanto pattuito è stato corrisposto, il tecnico con il presente reclamo chiede al Collegio di far obbligo alla società Sambiese 1962 di provvedere a versare a suo favore la somma di € 1.500,00 oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno causato dalla svalutazione monetaria.

Alla vertenza vengono allegati copia del contratto e della ricevuta della raccomandata attestante l'invio del presente ricorso alla controparte.

La società Sambiese 1962 regolarmente invitata dal Segretario del Collegio Arbitrale, con raccomandata del 22 gennaio 2014, a presentare le proprie eventuali controdeduzioni al ricorso del tecnico Alberto Aita, nulla ha fatto pervenire. Il fatto del mancato ritiro della raccomandata da parte della medesima non può costituire valido motivo sull'esito delle valutazioni del Collegio in quanto dovuto unicamente a mancata inadempienza del ricevente.

Il Collegio Arbitrale presa visione della documentazione pervenuta ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso del tecnico Alberto Aita e dichiara l'obbligo alla società Sambiese 1962 di corrispondere a suo favore la somma di € 1.500,00 a saldo del premio di tesseramento, di € 25,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 1.525,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Come da costante orientamento di questo Collegio nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA all. Carlo ALIA / LOKRON Calcio a Cinque

(78/34)

ARBITRI sigg. Sergio FINCATTI e Antonio BARATTA

Con ricorso del 20 Dicembre 2013, l'allenatore di Base regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, sig. Carlo ALIA, ha adito questo Collegio Arbitrale sostenendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della Società LOKRON Calcio a Cinque del Comitato Regionale Calabria .

Nel ricorso l'allenatore precisa che con regolare scrittura privata, datata 24 settembre 2012, la Società Lokron Calcio a Cinque, si era impegnata a corrispondere la somma di € 1.000,00 (mille), con unica scadenza al 30 dicembre 2012, quale premio di tesseramento per la stagione 2012/2013 .

Con il reclamo in esame viene richiesto a questo Collegio Arbitrale di far obbligo alla Lokron Calcio a Cinque di corrispondergli l'importo di € 1.000,00 (mille) oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Segretario del Collegio Arbitrale, con raccomandata del 22 gennaio 2014, ha invitato la società Lokron Calcio a Cinque a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare alle stesse.

Il Comitato Regionale Calabria , su richiesta dell' 11 marzo 2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 20 marzo 2014 successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 24 settembre 2012.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la Società Lokron Calcio a Cinque, nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Società Lokron Calcio a Cinque di corrispondere all'allenatore sig. Carlo Alia la somma di € 1.008,00 (milleotto) relativa quanto ad € 1.000,00 a saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2012/2013 ed € 8,00 per interessi equitativamente calcolati. L'importo complessivo verrà maggiorato al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento del danno da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamenti di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

VERTENZA :all.Sandro CIPPARRONE / ASD AUDACE ROSSANESE

(80/34)

ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 27 dicembre 2013 l'allenatore di base Sandro Cipparrone regolarmente iscritto nei ruoli del ST della FIGC assunto in qualità di allenatore della prima squadra dalla Società ASD AUDACE ROSSANESE partecipante al Campionato d'Eccellenza del Comitato Regionale Calabria, ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla stessa di pagargli la somma di € 5000 per le rate di € 1250 scadute in settembre, ottobre, novembre e dicembre 2013 oltre € 1000 per indennità chilometrica gli interessi di mora e svalutazione monetaria. Il tecnico comunica di essere stato esonerato il 16 settembre 2013, asserisce inoltre che la società a fronte di un accordo stipulato e regolarmente depositato il 23 agosto 2013 presso il Comitato Regionale Calabria si era impegnata a corrispondere allo scrivente la somma di € 10000 per premio annuale di tesseramento in otto rate da €1250, la stessa non ha effettuato il pagamento delle 4 rate di € 1250 scadute in settembre ottobre novembre e dicembre 2013. La Società invitata da questo Collegio il giorno 22-01-2014 con raccomandata A/R nulla ha ritenuto di controdedurre.

Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso è meritevole di parziale accoglimento in quanto il massimo consentito per il campionato Eccellenza è stabilito in € 9000 e le spese di viaggio non risultano opportunamente documentate.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e prendendo come riferimento il massimale previsto per il campionato di appartenenza fa obbligo alla ASD AUDACE ROSSANESE di pagargli la somma di € 4500 inerente le quattro rate di € 1125 scadute in settembre, ottobre, novembre e dicembre 2013 oltre gli interessi legali equativamente calcolati pari a € 70 per un totale di € 4570.

Decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per avere le parti previsto nel contratto un massimale nettamente superiore a quello stabilito dalle norme.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 2 gennaio 2014 l'allenatore di base Angelo Andreoli regolarmente iscritto nei ruoli del ST della FIGC assunto in qualità di allenatore della prima squadra dalla Società ASD AUDACE ROSSANESE , partecipante al Campionato d'Eccellenza del Comitato Regionale Calabria, ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla stessa di pagargli la somma di € 3857,13 per le rate di € 1285,71 scadute in ottobre, novembre e dicembre 2013 più il rimborso spese di € 3608,40 limitato all'indennità chilometrica regolarmente documentata oltre gli interessi di mora e svalutazione monetaria. Il tecnico asserisce che la società si era impegnata a corrispondere allo scrivente la somma di € 9000 per premio annuale di tesseramento in 7 rate da Euro 1285,71 ciascuna ma di aver ricevuto solo la somma di Euro 2000 quale acconto per il rimborso spese di viaggio.

Asserisce inoltre che a fronte di un accordo stipulato e regolarmente depositato il 17 maggio 2013 presso il Comitato Regionale Calabria la ASD AUDACE ROSSANESE, non ha effettuato il pagamento delle 3 rate di € 1285,71 scadute in ottobre novembre e dicembre 2013. La ASD AUDACE ROSSANESE invitata da questo Collegio il giorno 20 febbraio 2014 con raccomandata A/R nulla ha controdedotto.

Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso è meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall'allenatore e fa obbligo alla ASD AUDACE ROSSANESE di pagargli la somma di € 5465,53 inerente le tre rate di € 1285,71 scadute in ottobre, novembre e dicembre 2013 più Euro 1608,40 per rimborso spese regolarmente documentate oltre gli interessi legali equativamente calcolati pari a € 30 per un totale di € 5495, 53.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Fiorenzo RONCARI / CALCIO LECCO 1912 S.p.A.

(82/34)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

Con ricorso del 17/12/2013, l'allenatore professionista di 1^a Categoria Fiorenzo RONCARI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della società Calcio Lecco 1912 S.p.A., il pagamento della somma di € 10.000,00, a saldo delle sue spettanze, per aver svolto l'attività di allenatore della 1^a Squadra della sopra citata società.

Nel ricorso l'allenatore, nel precisare che nel novembre 2012, ha sottoscritto con la società Calcio Lecco 1912 S.p.A., un accordo tipo, datato 27/12/2013, di cui ha allegato copia, con il quale la sopra citata società, partecipante al campionato di Serie D, Dipartimento Interregionale della Lnd, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di €. 20.000,00, da pagarsi in rate di € 2.000,00 cadauna ed al 15 di ogni mese, a partire dal 31/08/2012 e fino al 30/06/2013.

Il Dipartimento Interregionale Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che l'accordo economico sottoscritto tra le parti e relativo alla stagione sportiva 2012/2013, è stato depositato presso i loro Uffici, in data 3/01/2013.

Con lettera raccomandata del 20/02/2014, il Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha invitato la società Calcio Lecco 1912 S.p.A alla presentazione di eventuali controdeduzioni scritte, ricevute di pagamenti effettuati in favore del ricorrente, la copia del contratto economico nonché la ricevuta postale comprovante il contestuale invio, a mezzo raccomandata, di copia delle stesse controdeduzioni anche al ricorrente ed all'allenatore le eventuali osservazioni su quanto comunicato dalla Società.

La società convenuta, per il tramite del suo legale rappresentante, in data 28/02/2014, ha fatto pervenire le proprie contro deduzioni sostenendo quanto segue:

-il ricorrente, nel luglio 2013, aveva assicurato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di responsabile della prima squadra anche per la stagione sportiva 2013/2014, senonché per sopraggiunti impegni di lavoro decise di rinunciare all'incarico senza dare alcun preavviso;

-tale situazione ha condizionato i piani della società circa le pendenze economiche con il ricorrente che sarebbero potute essere risolte nel corso della nuova stagione sportiva considerato il clima di fiducia e rispetto sorto tra le parti:

-nel frattempo la società ha iniziato a vivere momenti difficili e travagliati dal punto di vista economico e societario e tali situazioni furono rappresentate al ricorrente allenatore;

-prima dell'azione intrapresa dal Roncari, l'Amministratore Unico Paolo Cesana ha comunicato al ricorrente che di lì a poco la situazione societaria si sarebbe dovuto normalizzare con l'entrata in società di nuovo socio che, purtroppo, tra lo stupore generale e prima della firma innanzi al Notaio, venne meno agli impegni assunti causando l'impossibilità della società Calcio Lecco 1912 S.p.A. di mantenere la parola data.

Il legale rappresentante della società Calcio Lecco 1912 S.p.A. ha, inoltre, comunicato che al momento vi sono trattative con potenziali acquirenti della società che permetteranno senz'altro di sanare il debito con l'allenatore Roncari Fiorenzo.

Vengono allegate ricevute di pagamenti avvenuti con bonifico al Roncari Fiorenzo per la somma di € 10.000,00, nonché dell'accordo economico, datato 31/08/2012, relativo alla stagione sportiva 2012/2013.

In ordine alla documentazione in atti il Collegio Arbitrale osserva che il ricorrente Roncati nel ricorso ha comunicata che "nel novembre 2012 l'istante ebbe a sottoscrivere con Calcio Lecco 1912 spa l'accordo che si produce", allegando copia, mentre nello spazio riservato alla decorrenza dell'incarico è riportata la data "dal 31/08/2012 fino al 30/06/2013" e considerato che sia la copia

depositata presso gli Uffici del Dipartimento dell'Interregionale della Lnd che quella inviata nelle controdeduzioni dalla società, viene riportata la data "Lecco, 31/08/2012" è da ritenere che erroneamente il ricorrente ha indicato nel novembre 2012 la data della sottoscrizione dell'accordo con la società convenuta.

Il Collegio Arbitrale preso atto della documentazione allegata in fascicolo, ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Fiorenzo Roncari è meritevole di accoglimento.

All'allenatore Fiorenzo Roncari spettano € 10.000,00 a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad € 50,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 10.050,00.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società Calcio Lecco 1912 S.p.A. di corrispondere all'allenatore Fiorenzo Roncari la somma di € 10.000,00 a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad € 50,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 10.050,00.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: sig. Antonello DI GREGORIO / POL. GAETA

(88/34)

ARBITRI: sigg. Ivano CORRADA / Angelo AGUS

Con ricorso del 10 gennaio u.s. il preparatore atletico Antonello DI GREGORIO adiva questo Collegio,perche gli venisse riconosciuto da parte della POL. GAETA,in forza di accordo economico sottoscritto con la resistente nella qualità e con le funzioni specifiche di preparatore atletico della prima squadra per la stagione sportiva 2012/13,il pagamento in proprio favore dell'importo previsto nel predetto accordo economico.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.

Il ricorrente ha dichiarato di essere stato ingaggiato e di aver svolto le funzioni di preparatore atletico.Orbene tale qualifica professionale rende estraneo il ricorrente alla presente competenza,prevista esclusivamente per gli allenatori,che svolgano effettivamente tale funzione ed attività attraverso la direzione tecnica della squadra,e le Società affiliate,in caso di controversie economiche tra detti soggetti giuridici.

Ne consegue che l'inserimento in organico del DI GREGORIO nella qualità e nelle funzioni di preparatore atletico sottrae lo stesso alla competenza esercitata da questo Collegio Arbitrale.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale dichiara inammissibile il ricorso proposto dal signor Antonello DI GREGORIO contro la POLISPORTIVA GAETA.

La presente delibera è inappellabile.

VERTENZA: sig. Alessandro LUCANDRI / SSD RICCIONE CALCIO 1929 rl

(154/34)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA

Con ricorso del 25 maggio u.s. il signor Alessandro LUCANDRI adiva questo Collegio,perche gli venisse riconosciuto da parte della SSD RICCIONE CALCIO 1929 rl,in forza di accordo economico sottoscritto con la resistente nella qualità e con le funzioni specifiche di COLLABORATORE logistico-funzionale della prima squadra per la stagione sportiva 2013/14,il pagamento in proprio favore dell'importo previsto nel predetto accordo economico.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.

Il ricorrente ha dichiarato di essere stato ingaggiato e di aver svolto le funzioni di COLLABORATORE logistico-funzionale.Orbene tale qualifica professionale rende estraneo il ricorrente alla presente competenza,prevista esclusivamente per gli allenatori,che svolgano effettivamente tale funzione ed attività attraverso la direzione tecnica della squadra,e le Società affiliate,in caso di controversie economiche tra detti soggetti giuridici.

Ne consegue che l'inserimento in organico del LUCANDRI nella qualità e nelle funzioni di COLLABORATORE logistico-funzionale sottrae lo stesso alla competenza esercitata da questo Collegio Arbitrale.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale dichiara inammissibile il ricorso proposto dal signor Alessandro LUCANDRI contro la SSD RICCIONE CALCIO 1929 rl.

La presente delibera è inappellabile.